

Covid, dal 1° aprile basta quarantena per contatti stretti

Il decreto approvato dal governo Draghi il 17 marzo, che indica il calendario degli allentamenti delle restrizioni anti-Covid, cambia anche le regole della quarantena

Addio alla quarantena. Il decreto approvato dal governo Draghi il 17 marzo scorso, cambia tutto anche per quanto riguarda la quarantena Covid.

Attenzione però: a cambiare sono solo le regole per chi ha avuto un contatto con un positivo, non l'**obbligo di isolamento per chi risulta positivo**.

Cosa si intende per “contatto” e per “contatto stretto”

Un **contatto di un caso Covid** è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato Covid in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso positivo in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento

della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Il **"contatto stretto"** (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso positivo
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso positivo in assenza di dispositivi di protezione individuali
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuali raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid (sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto).

Quarantena Covid eliminata dal 1° aprile: come funziona

La novità del nuovo decreto è che **dal 1° aprile varranno le**

stesse regole per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra vaccinati e non. Addio quarantene, quindi, anche per i non vaccinati o per i vaccinati da più di 120 giorni.

Durante l'annuncio il ministro della Salute Roberto Speranza, insieme al premier Mario Draghi, ha detto che *“con questo provvedimento superiamo anche le quarantene per contatto”* con un positivo al Covid-19. Le quarantene per contatto erano già state superate per la popolazione vaccinata, ora *“le superiamo per tutti gli italiani”*.

Resterà in isolamento quindi esclusivamente chi è positivo al virus. Significa che dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus.

Che fare allora se si è entrati in contatto con un positivo, anche un familiare convivente? Chi ha avuto un contatto con una persona positiva, anche contatto stretto, **dovrà applicare per sé il cosiddetto regime dell'autosorveglianza per 10 giorni.**

In pratica, chi è entrato in contatto con un positivo dovrà portare la **mascherina FFP2** per 10 giorni. E il tampone? Sarà necessario sottoporsi a un test, rapido o molecolare, **solo in caso di sintomi.**

Quarantena Covid a scuola: le nuove regole dal 1° aprile

Diverse, come già in precedenza, le regole che si applicheranno a scuola. Dal 1° aprile ecco come cambiano.

Scuole dell'infanzia

- In presenza di almeno 4 casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in

presenza e docenti e educatori (ed eventualmente bambini che avessero superato i 6 anni) utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo

- in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test rapido o molecolare o un tampone a casa fai da te. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, media e superiore

- In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
- in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test rapido o molecolare o un tampone fai da te, con autocertificazione.

Dad

Gli alunni delle scuole primarie, medie e superiori, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Viaggi per e dall'estero

Per quanto riguarda i **viaggi per e dall'estero**, con l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, che produce effetti dal 1° al 31 marzo 2022, cessano di applicarsi le restrizioni agli spostamenti previste dalle ordinanze precedenti. Salvo nuovi provvedimenti, dopo il 31 marzo anche queste regole potrebbero essere eliminate, ma ancora nulla si sa al riguardo.

L'ingresso in Italia è ora consentito da tutti i Paesi, anche extra europei, ma a determinate condizioni. Vediamole nel dettaglio:

- presentazione alla compagnia aerea al momento dell'imbarco del digital **Passenger Locator Form** mediante visualizzazione da smartphone o in versione cartacea
- presentazione alla compagnia aerea al momento dell'imbarco di **green pass** o di altra certificazione riconosciuta ufficialmente come equivalente. Si tratta delle certificazioni di vaccinazione, avvenuta guarigione o con effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

La misura della **quarantena** presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form è per un periodo di **5 giorni** e si applica **solo in caso di mancata presentazione del green pass**, con l'**obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico**, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dei 5 giorni.

Queste condizioni non si applicano agli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Rimangono in vigore anche le esclusioni già previste per il personale viaggiante, l'equipaggio dei mezzi di trasporto, i lavoratori transfrontalieri, gli studenti per gli spostamenti settimanali e per gli spostamenti con mezzi privati per meno di 36 ore o 48 ore.

I bambini di età inferiore a 6 anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

Per informazioni puntuali sulla disciplina sugli spostamenti da/per l'estero, anche adottata dai diversi Paesi nei confronti dei cittadini italiani, si rinvia al sito Viaggiare Sicuri dell'Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri.

Fonte: [quifinanza.it](https://www.quifinanza.it)

Leggi anche

<https://www.fisaccgilaq.it/lavoro-e-societa/covid-finisce-lemergenza-rientro-al-lavoro-per-gli-over-50-non-vaccinati.html>